

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

BANCAMEDILANUM.IT

Ricorrente: Banca Mediolanum S.p.A. (avv.ti Paolo POZZI,
Giovanni GHISLETTI)

Resistente: EuroDNS S.A.

Collegio (unipersonale): Dottor Luca BARBERO

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 28 aprile 2010, anticipato in formato elettronico in data 23 aprile 2010, Banca Mediolanum S.p.A., avente sede in Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3, 20080, Basiglio (MI), rappresentata dagli avvocati Paolo Pozzi e Giovanni Ghisletti, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi, Regolamento), richiedendo il trasferimento del nome a dominio BANCAMEDILANUM.IT, assegnato alla società EuroDNS S.A., con sede in 2, rue Leon Laval 3372 – Leudelange, Luxembourg.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali è risultato che:

a) il dominio BANCAMEDILANUM.IT è stato assegnato alla società EuroDNS S.A. il 31 ottobre 2006;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore "challenged";

c) digitando l'indirizzo *www.bancamedilanum.it* si accede ad una pagina web contenente una serie di links collegati ad attività bancarie (per esempio "UniCreditBanca.it/GeniusCard", "Carte-di-credito.net", "Medafin.it/Prestiti", ecc..).

La Segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha comunicato al Registro, in data 27 aprile 2010, l'introduzione della procedura di riassegnazione per il nome a dominio da parte della Ricorrente e, in data 3 maggio 2010, ottenuta la conferma dei dati del registrante da parte del Registro, ha inviato a mezzo raccomandata il Reclamo (anticipato a mezzo email) e gli allegati alla Resistente, invitandola a presentare la Replica entro il termine di 25 giorni dalla ricezione. La raccomandata risulta essere stata consegnata alla Resistente il giorno 7 maggio 2010. Il giorno 26 maggio è pervenuta alla Segreteria del servizio una richiesta congiunta di sospensione dei termini per la presentazione della Replica in vista del raggiungimento di un accordo tra le parti. In data 28 maggio 2010, la Camera Arbitrale di Milano ha comunicato alle parti l'accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura ed il nuovo termine per la presentazione della Replica della Resistente è stato fissato al 26 giugno 2010.

Il Registro, in data 1 giugno 2010, ha ricevuto dalla Resistente la richiesta di modifica del Registrante del nome a dominio oggetto della procedura e, in data 8 giugno 2010, ha inviato alla Segreteria del servizio una comunicazione a mezzo raccomandata, richiedendo di dichiarare estinta la procedura per cessato motivo del contendere.

La Segreteria del servizio ha nominato quale esperto, in data 9 giugno 2010, il sottoscritto Luca Barbero, il quale, nella stessa data, ha accettato l'incarico. Il giorno 11 giugno 2010 la

Segreteria ha comunicato alle parti e al Registro l'accettazione dell'incarico da parte del sottoscritto.

Motivi della decisione.

L'articolo 4.18, primo comma, lettera a), del Regolamento prevede che, qualora le parti raggiungano un accordo prima della decisione del Collegio, la procedura deve essere dichiarata estinta.

Il secondo comma dell'articolo 4.18 stabilisce inoltre che qualora l'accordo tra le parti venga raggiunto prima della nomina del Collegio, deve procedersi alla nomina di quest'ultimo al solo fine di dichiarare l'estinzione della procedura.

In considerazione dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti prima della nomina del Collegio e prodotto agli atti, dal quale si evince inequivocabilmente la volontà della Resistente di trasferire il nome a dominio in capo alla Ricorrente, e della presentazione presso il Registro della richiesta di modifica del Registrante del nome a dominio, congiuntamente sottoscritta da entrambe le parti, si deve ritenere che sia stato senza dubbio raggiunto un accordo tra le parti riguardo alla titolarità del nome di dominio "BANCAMEDILANUM.IT".

Pertanto il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti prima della decisione, ritiene sussistere il presupposto per l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 4.18, primo comma, lettera a), del Regolamento.

P.Q.M.

si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del nome a dominio BANCAMEDILANUM.IT.

Torino, 17 giugno 2010